

STATUTO della CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CHIERI

Art 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Chieri, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

Art. 2 - Fini

La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale. Ad essa presenta valutazioni e proposte inerenti alle tematiche giovanili. Si propone come punto di riferimento e di informazione sui problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti.

E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, scuola, università, mondo del lavoro.

Promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani.

Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.

Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.

Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.

Si rapporta con gruppi informali giovanili.

Elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti alle tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse.

Ha il compito di coordinare il Consiglio Comunale dei Ragazzi supportandone la costituzione e le attività.

Può promuovere rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.

Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo), anche mediante ricerche autonome.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

l'Assemblea

l'Ufficio di Presidenza, composto da 1 Presidente, 1 Vicepresidente e 1 segretario.

Eventuali Commissioni di lavoro.

Art. 4 - L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea le organizzazioni giovanili apolitiche attivate dai giovani, che svolgano attività rivolta prevalentemente al mondo giovanile. Le organizzazioni devono aderire alla Consulta Giovanile Comunale entro due mesi dall'atto dell'approvazione dello Statuto o dall'atto di insediamento del Consiglio Comunale in caso di rinnovo.

Ogni organizzazione deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di età non superiore a 30 anni all'atto della nomina. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire alla Consulta Giovanile.

Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio cittadino; l'accettazione di esse deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza dei 2/3 dei componenti la Consulta stessa.

L'Amministrazione Comunale può, in ogni momento, proporre l'inserimento di un nuovo componente nella Consulta mantenendo il criterio della maggioranza dei 2/3 .

Art. 5 - L'Ufficio di Presidenza

Il Presidente della Consulta Giovanile, il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica un anno, alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per una ulteriore annualità.

Compete all'ufficio di Presidenza:

- 1) svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale
- 2) eseguire le delibere dell'Assemblea
- 3) partecipare in forma propositiva all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea.

Art. 6 - Decadenza

I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina.

L'Ufficio di Presidenza decade con il Consiglio Comunale.

Art. 7 - Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente:

- Assume la rappresentanza formale della Consulta.
- Predispose l'ordine del giorno, sentito l'ufficio di Presidenza.
- Convoca e presiede l'Assemblea
- Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

La Consulta Giovanile Comunale è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea;
- su richiesta del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Giovanili.

L'Assessore alle Politiche Giovanili è sempre invitato alle sedute ed ha diritto di intervento.

In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori alla Commissione consiliare competente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Amministratori e funzionari Comunali.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (e-mail e/o da sms informativo) almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea stessa.

Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 9 - Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto viene modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile Comunale propone al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale.

Art. 10 - Regolamento interno

La Consulta Giovanile Comunale entro sei mesi dalla sottoscrizione dello Statuto si doterà di un proprio regolamento interno, integrativo e non in contrasto con i principi del medesimo.

Art. 11 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alle modificazione dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 12 - Sede e risorse economiche.

La Consulta Giovanile ha sede nel Palazzo Comunale – via Palazzo di Città 10.

Il Comune mette a disposizione idonei locali dove svolgere le riunioni della Consulta. Il servizio delle Politiche Sociali coordinerà le funzioni amministrative richieste dalla Consulta.

Nel bilancio comunale potranno essere stanziati apposite risorse destinate alle attività proposte della Consulta.

La Consulta Giovanile può promuovere iniziative di autofinanziamento e ricerca di fondi per la propria attività.

Art. 13 - Prima Riunione

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco.

Art. 14 - Rinnovo

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il Sindaco deve procedere entro due mesi dalla data di insediamento a convocare la Consulta Giovanile Comunale che procederà ad eleggere il nuovo Ufficio di Presidenza.

In fase di rinnovo potranno sottoscrivere lo statuto nuovi aderenti, ex art 4 comma 1.